Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1978, n. **448**.

Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un compenso mensile denominato « premio di produzione » al fine di accrescere la produttività dell'Azienda.

Il compenso di cui al precedente comma è esteso agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967, n 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

Art. 2.

Per il 1979 e per gli anni successivi la somma di lire 80,5 miliardi, destinata nel 1978 alla corresponsione del premio di produzione, potrà essere aumentata in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

Art. 3.

La valutazione dei rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.

Con il medesimo decreto verranno altresì determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;

2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

Art. 4.

Il premio di produzione è corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio.

Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio.

Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.

Art. 5.

Il comma quarto dell'articolo 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« I turni di reperibilità sono articolati per unità operative dei vari servizi. La definizione delle unità operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verrà provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilità.

L'istituzione dei turni di reperibilità non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei ».

Art. 6.

L'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Al personale che viene incluso in turno di reperibilità è corrisposto il seguente compenso:

1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;

2) indennità per ogni chiamata lire 4.500.

Il personale che per qualsiasi motivo non è assoggettato all'obbligo della reperibilità, ed è eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennità pari a quella di chiamata.

Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni ».

Le indennità fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilità e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1° luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvederà a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilità entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, così come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.

Art. 8.

Correlativamente alla facoltà di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, e dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1975, n. 197.

Art. 9.

L'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396, deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396, della possibilità di superare l'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:

1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;

2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;

3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425;

4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425;

5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425;

6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato, assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 10.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1978, n. 7, hanno decorrenza dal 1° luglio 1977.

Art. 11.

La lettera *B)* dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« B) *Premio orario di presenza a bordo.*

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

	Lire
Comandante Direttore di macchina Primo ufficiale navale Primo ufficiale di macchina Primo ufficiale marconista	580
Ufficiale navale Ufficiale di macchina Ufficiale marconista	425
Nostromo Capo motorista Capo elettricista	425
Carpentiere Motorista Elettricista	425
Marinaio Ingrassatore	425
Carbonaio	425 ».

E' soppresso l'ultimo comma della lettera *C)* dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la citata legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

Art. 12.

L'articolo 55 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazioni mensili di 156 ore, ha titolo ad una indennità ragguagliata ad un sessantesimo della misura ordinaria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 32 per ogni minuto eccedente il limite di prestazione, secondo quanto previsto dai turni di servizio.

I periodi di tempo che danno luogo alla corresponsione dell'indennità non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32 ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1° luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia.

Art. 13.

Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verificatosi nel 1977, è posta a disposizione del-

l'Azienda stessa la somma di lire 17.600 milioni, da attribuire al personale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1978 in lire 104.170 milioni, si farà fronte: quanto a lire 15.350 milioni con le disponibilità recate dal capitolo 116 « Indennità e competenze accessorie diverse al personale », per milioni 4.110, e dal capitolo 1011 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale » per milioni 11.240, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978; quanto a lire 10.750 milioni con riduzione da apportare agli stanziamenti dei capitoli: 101 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale », per milioni 5.000; 106 « Onere, a carico della Azienda per contributi ai fondi pensioni per il personale ferroviario », per milioni 2.100; 107 « Onere a carico dell'Azienda per contributi all'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato » per milioni 650, e 113 « Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo » per milioni 3.000, iscritti nello stato di previsione della spesa della stessa Azienda per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 78.070 milioni, con i prodotti del traffico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 1° agosto 1978, n. **449**.

Concessione di un contributo annuo a favore della fondazione « Luigi Einaudi » di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica della legge 19 febbraio 1970, n. 60, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore della fondazione « Luigi Einaudi » con sede in Torino, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 94.

Tale contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La fondazione riferisce annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali sull'attività svolta, ad esso comunicando altresì il relativo rendiconto finanziario.

Art. 2.

Al maggiore onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ANTONIOZZI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 1° agosto 1978, n. **450**.

Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese allo sbocco nel fiume Ticino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino, di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, cessa di fare parte delle linee navigabili.

Il naviglio di Pavia è trasferito alla regione Lombardia e sottoposto alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. **451**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Dopo l'art. 46, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione dell'istituto di psicologia, annesso alla facoltà di lettere e filosofia.

Istituto di psicologia

Art. 47. — L'istituto di psicologia è policattedra e comprende gli insegnamenti di psicologia I, psicologia II, psicolinguistica, psicologia sociale, psicologia applicata.

L'istituto ha lo scopo di coordinare e potenziare l'insegnamento della psicologia e favorire la ricerca scientifica.

L'istituto ha sede autonoma in via Divisi, 81 e dispone di una biblioteca specializzata per lo studio delle scienze del comportamento, di una ricca testoteca, di un laboratorio di psicologia animale e di altre fondamentali apparecchiature per la ricerca scientifica e di laboratorio.

La direzione dell'istituto è affidata ad uno dei titolari delle singole discipline.

Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti di ruolo, i contrattisti, gli assegnisti e vi collaborano, inoltre, studiosi e ricercatori di scienze del comportamento.

Con la dotazione assegnata all'istituto del consiglio di amministrazione dell'Università, nonché con gli eventuali fondi straordinari e/o elargizioni di altri enti e istituzioni, l'istituto è in grado di provvedere alle proprie attività scientifiche e didattiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. **452**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 353, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un centro interfacoltà di misure.

Centro interfacoltà di misure

Art. 354. — Il centro interfacoltà di misure ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Università di Parma, le strumentazioni di misura di cui esso dispone, nonché di promuovere la conoscenza e l'impiego di nuove metodiche di misura.

Art. 355. — Sono organi del centro:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo.

Il direttore del centro è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo fra i professori di ruolo dell'Università.

Il consiglio direttivo è composto da due rappresentanti di ciascuna facoltà scientifica scelti fra i docenti delle facoltà che intendono avvalersi del centro.

Art. 356. — Il direttore ed il consiglio direttivo durano in carica un triennio.

Art. 357. — Mediante apposita convenzione, il centro può fornire prestazioni a pagamento, su commissioni di istituti appartenenti ad altre Università, di pubblica amministrazione e privata, nell'osservanza delle norme approvate dal regolamento del centro.

Art. 358. — Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, previo parere del senato accademico e dei consigli delle facoltà interessate. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.

Art. 359. — Il centro fruisce di una dotazione annua stabilita dal consiglio di amministrazione ogni biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **453**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 838, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubbli 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 838, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1975, in quanto nella sua redazione, per mero errore materiale, si è tenuto conto solo della deliberazione del senato accademico del 28 febbraio 1974 e non anche quella successiva del 30 settembre 1974;

Considerato altresì che, come risulta dal verbale del Consiglio superiore della pubblica istruzione, esso aveva espresso parere favorevole su entrambe le citate delibere del 28 febbraio e 30 settembre 1974, dirette ad adeguare il testo dell'art. 7 dello statuto alle norme contenute nell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 838, citato nelle premesse, il testo dell'art. 7 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, è sostituito con il seguente:

Art. 7. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore, che lo presiede;

b) del pro-rettore;

c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le università e gli istituti superiori;

d) di un rappresentante del Consorzio universitario aquilano;

e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila;

f) del direttore amministrativo;

g) di un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'Università;

h) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

i) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro della ricerca scientifica;

l) di quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati;

m) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

n) di un rappresentante del personale non insegnante;

o) di tre rappresentanti degli studenti.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico.

I suoi componenti possono essere confermati.

Il rappresentante di cui alla lettera *c*), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

I membri di cui alle lettere *g*) e *h*) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con l'Università rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) e *o*), non infirma la valida costituzione del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978.

Annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dei decreti del presidente della giunta della regione Piemonte 23 settembre 1971, n. 5029, 8 luglio 1975, n. 2727 e 11 novembre 1976, n. 5217 (nomina degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente « Ordine Mauriziano »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il terzo comma della quattordicesima disposizione finale della Costituzione;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596;

Visti i decreti del presidente della giunta della regione Piemonte n. 5029 del 23 settembre 1971, n. 2727 dell'8 luglio 1975 e n. 5217 dell'11 novembre 1976, con i quali venivano nominati il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ente « Ordine Mauriziano »;

Ritenuto che i provvedimenti suindicati sono illegittimi per contrasto con la speciale disciplina dell'Ordine Mauriziano quale risulta dalla quattordicesima disposizione finale della Costituzione e dalla legge speciale 5 novembre 1962, n. 1596, che ha dato attuazione alla citata disposizione finale della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'annullamento d'ufficio dei suddetti provvedimenti illegittimi ai sensi del citato art. 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sentito il Consiglio di Stato il quale nell'adunanza della sezione prima 5 maggio 1978 ha espresso il parere n. 662/78 le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Considerato che sussiste il pubblico interesse all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti sopra individuati in quanto le pubbliche istituzioni devono essere rette da organi costituiti secondo la legge e assoggettate ai controlli previsti dall'ordinamento giuridico e quindi sussiste l'imprenscindibile interesse pubblico attuale e concreto a rimuovere atti comportanti una perdurante situazione di illegittimità della composizione degli organi dell'ente, situazione che si pone come causa invalidante di tutti gli atti emessi da organi illegittimamente costituiti o sottoposti a controlli diversi da quelli stabiliti dalla legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro:

Decreta:

Sono annullati i decreti del presidente della giunta della regione Piemonte n. 5029 del 23 settembre 1971, n. 2727 dell'8 luglio 1975 e n. 5217 dell'11 novembre 1976, con i quali venivano nominati il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ente « Ordine Mauriziano ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 292

(6617)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978.

Nomina del commissario straordinario dell'ente « Ordine Mauriziano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1978 recante annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dei decreti del presidente della giunta regionale del Piemonte n. 5029 del 23 settembre 1971, n. 2727 dell'8 agosto 1975 e n. 5217 dell'11 novembre 1976, con i quali venivano nominati il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ente « Ordine Mauriziano »;

Ritenuta la necessità, nelle more del perfezionamento delle procedure previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la costituzione degli organi ordinari, di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell'ente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

E' nominato commissario straordinario dell'ente « Ordine Mauriziano » per il periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del presente decreto, il rag. Vincenzo Musso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 293

(6618)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1978.

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi a contrarre un mutuo per eseguire il riattamento e la ristrutturazione dell'edificio adibito a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione 1° marzo 1977, n. 55, della giunta municipale di Chiaramonte Gulfi;

Vista la decisione con la quale la commissione provinciale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 16.042.028 per il riattamento e la ristrutturazione dell'edificio adibito a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di riattare e ristrutturare l'edificio destinato a sede della pretura in Chiaramonte Gulfi;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il riattamento e la ristrutturazione dello edificio adibito a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del geom. Giovanni Pulichino il comune di Chiaramonte Gulfi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 16.042.028, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Chiaramonte Gulfi un contributo straordinario nella misura di L. 2.033.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni dieci.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1984.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Chiaramonte Gulfi, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 27 aprile 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 118

(6516)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Audio-M », nella confezione 6 supposte, della ditta A. Angiolini & C. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5190/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 luglio 1965, 13 dicembre 1969 e 20 settembre 1973, con i quali è stata registrata al n. 9107/A la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Audio-M » nella confezione supposte a nome della ditta A. Angiolini & C. S.p.a., con sede in Milano, via Balzaretti, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non essendo giustificato il mantenimento in commercio delle specialità medicinali per somministrazione rettale che contengono vitamine o sostanze assimilabili;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Audio-M », nella confezione 6 supposte, registrata al n. 9107/A in data 12 luglio 1965, 13 dicembre 1969 e 20 settembre 1973 a nome della ditta A. Angiolini & C. S.p.a., con sede in Milano, via Balzaretti, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5782)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Leonetta, in Bari, con effetto dal 13 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1977 e 11 marzo 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta, in Bari, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6642)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 24 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6634)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 2 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6633)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a., in Mezzano Chitantolo di Castelvetro Piacentino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di olio di cocco di origine e provenienza Filippine la ditta Chimoil S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 2.626.031 di cui al mod. *B*-Import n. 4163408 emesso dal Banco di Sicilia in data 5 marzo 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del Gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo Gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del Gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 2.626.031 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6519)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977 e 2 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6635)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre, 22 dicembre 1977 e 2 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, è prolungata fino al 30 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6636)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, in Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, in Giugliano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito l'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, in Giugliano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6641)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.

Proroga dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Aurisina di Duino Aurisina.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 1° agosto 1977 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), in applicazione degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del pure citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 10 agosto 1977 e 11 gennaio 1978, concernenti la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della predetta Cassa rurale;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su richiesta del commissario straordinario;

Su proposta della Banca d'Italia, previo parere conforme della regione Friuli-Venezia Giulia, espresso ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti dalla società Omsa, in Faenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 25 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 24 febbraio 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Omsa, con sede e stabilimento in Faenza;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 10 ottobre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Omsa di Faenza il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), con effetto dal 13 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 maggio 1978, 6 giugno 1978 e 15 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 2 gennaio 1978 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6637)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause d'intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore ceramica operanti nella provincia di Napoli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella citata provincia la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del C.I.P.I.;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza e nel comune di Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza con effetto dal 1° marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 gennaio 1978, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1977 all'11 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6668)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cidibi cavi, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cidibi cavi, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cidibi cavi, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1978 al 15 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Brugherio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6667)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gentili Brighi & C., con sede in Milano e stabilimento in Arluno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gentili Brighi & C., con sede in Milano e stabilimento in Arluno (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gentili Brighi & C., con sede in Milano e stabilimento in Arluno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1977 al 14 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6666)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fulgorcavi di Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi di Latina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1978 al 10 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6665)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., sospesi dal 1° gennaio 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978 e 20 maggio 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipenrenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6664)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Tassa di circolazione. Regime fiscale degli autocarri e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Considerato che tra l'Italia e l'Austria non sussistono più le condizioni di reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporto di merci;

Decreta:

Gli autocarri e i rimorchi adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione nella misura e nei modi ordinari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, essendo venuto meno il presupposto per l'applicazione del penultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro: MALFATTI

(6720)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1978, emessi per lire 1.500 miliardi e per lire 300 miliardi in applicazione, rispettivamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951 e del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° marzo 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato), a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 210588/66-AO-1, in data 13 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 55, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 210997/66-AO-2, in data 8 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1978, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 332, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, per nominali lire 300 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei B.O.T. di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei B.O.T. collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*), arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35 % il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° settembre 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1979 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 15 febbraio e dell'8 marzo 1978, è pari al 5,81 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35 % stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1979 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 210588/66-AO-1 del 13 febbraio 1978 e n. 210997/66-AO-2 dell'8 marzo 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 1.500 miliardi e lire 300 miliardi, è determinato nella misura del 6,35 %, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° marzo 1979.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 114.300 milioni, da imputarsi:

per L. 95.250.000.000 alla 1ª tranche di lire 1.500 miliardi;

per L. 19.050.000.000 alla 2ª tranche di lire 300 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6718)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Revoca dell'esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autocarri e rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, concernente l'istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1973, concernente l'esonero dal pagamento del diritto fisso predetto a favore degli autocarri e rimorchi temporaneamente importati dall'Austria;

Considerato che tra l'Italia e l'Austria sono venute meno le condizioni di reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporto di merci;

Decreta:

Il decreto interministeriale 12 marzo 1973, concernente l'esonero dal pagamento del diritto fisso, di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autocarri e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente in Italia dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria, è revocato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

(6719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 32/1978. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1978

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del consiglio del 19 dicembre 1974 ed in particolare l'art. 38 di tale regolamento con il quale è stata prorogata fino alla campagna 1979-80 la regolamentazione relativa al regime transitorio degli interventi nel settore bieticolo-saccarifero per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1396/78 del consiglio del 20 giugno 1978 ed, in particolare, l'art. 2 di tale regolamento che modifica, in parte, il predetto art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole e, in particolare, il punto 2) dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2497/69 e l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2571/69, riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1398/78 del consiglio del 20 giugno 1978, che stabilisce per la campagna 1978-79 le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 1399/78 del consiglio del 20 giugno 1978, che fissa per la campagna 1978-79 i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 976/78 del 12 maggio 1978 relativo al tasso di conversione unità di conto/lire italiane pari a L. 1.154;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15/1978 con il quale nel fissare il prezzo dello zucchero per la campagna 1978-79 è stato altresì stabilito il sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio zucchero;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto l'egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1978-79;

Tenuto conto della ravvisata necessità di mantenere per la campagna 1978-79 gli indirizzi di incentivazione della produzione bieticolo-saccarifera ai fini del rilancio del settore mediante una remunerazione minima garantita e del conseguente miglioramento degli approvvigionamenti nonchè della bilancia commerciale relativa al settore alimentare;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1. — Il prezzo delle barbabietole da zucchero, di raccolto 1978 con tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione dello zucchero bianco che rientrerà nel quantitativo complessivo di q.li 12.300.000 di cui al regolamento (CEE) n. 3330/74 e successive modifiche, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 1399/78 ricordato nelle premesse — in 28,02 unità di conto per tonn. pari a L. 32.335,08 per tonn. più IVA.

Per le barbabietole corrispondenti alla quantità di zucchero che le società saccarifere, nei limiti del 10 % delle rispettive quote di base, riporteranno alla campagna 1979-80, si applica il prezzo minimo suddetto ridotto, secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2829/71 del consiglio del 24 dicembre 1971, della partecipazione dei venditori di barbabietole alla spesa di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2. — Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1978 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alla quota « B », è fissato in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento (CEE) n. 1399/78 in 20,24 unità di conto per tonn. pari a L. 23.356,96 per tonn. più IVA salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3. — Per le bietole utilizzate per la produzione di zucchero bianco corrispondente al quantitativo complessivo di q.li 14.000.000 previsto dalle disposizioni comunitarie, la quota integrativa di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1396/78 attribuita nella misura di 7,94187 unità di conto pari a L. 9.164,92 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16 % è corrisposta, al netto dell'importo di L. 500 a tonn. bietole di cui al successivo punto 4 nella misura di L. 8.664,92 per tonn. più IVA.

Qualora la produzione complessiva di zucchero bianco dovesse superare i q.li 14.000.000 l'importo complessivo della quota integrativa di spettanza agricola sarà ripartito — secondo le modalità che, se del caso, saranno successivamente stabilite — sul quantitativo totale di bietole utilizzate per la produzione di zucchero e sarà corrisposta al netto dell'importo di L. 500 a tonn. bietole di cui al successivo punto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

4. — L'importo di L. 500 a tonn. di barbabietole con tenore di zucchero del 16 %, pari a L. 397,78 a q.le zucchero, di cui al precedente punto 3 come da accordo interprofessionale, è compreso negli aiuti di adattamento previsti dall'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1396/78 e sarà accantonato provvisoriamente dalla Cassa conguaglio zucchero in un fondo per la copertura, per conto dei bieticoltori, degli oneri di parte agricola derivanti dalle eccedenze eventuali di produzione, con le modalità e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 33/1978 di pari data del presente provvedimento.

5. — Per la corresponsione delle quote integrative di cui al punto 3 è stato stabilito, con il provvedimento C.I.P. n. 15/78 un apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

6. — I prezzi minimi di cui ai punti 1 e 2 nonchè la quota integrativa di cui al punto 3, per le bietole a polarizzazione diversa dal 16 % saranno per 1/10 % di tenore di saccarosio:

a) aumentati al minimo di:

0,675 % per tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;

0,525 % per tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;

0,375 % per tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;

b) diminuiti al massimo di:

0,675 per tenori inferiori al 16 % e superiori o uguali al 15,5 %;

0,750 % per tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %;

0,750 % per tenori inferiori al 14,5 %;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20 %.

7. — La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

8. — Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonchè quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(6654)

Provvedimento n. 33/1978. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1978-79 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del consiglio del 19 dicembre 1974 e successivi ed in particolare l'art. 38 del predetto regolamento, con il quale è stato fra l'altro prorogata, fino alla campagna 1979-80, la regolamentazione transitoria bieticolo-saccarifera, per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1396/78 del consiglio del 20 giugno 1978, che modifica in parte il predetto art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

Visto il regolamento n. 1399/78 del consiglio del 20 giugno 1978, che ha fissato, per la campagna 1978-79, fra l'altro, il prezzo d'intervento derivato per tutte le regioni d'Italia, nonché i prezzi unici di entrata per la comunità dello zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il regolamento (CEE) n. 976/78 del consiglio del 12 maggio 1978, relativo al tasso di conversione unità di conto/lire italiane pari a L. 1.154;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1976, con il quale sono state stabilite le «quote di base» per la produzione di zucchero relativa alle campagne dal 1975-76 al 1979-80, modificato dal decreto ministeriale 7 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi del consiglio del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968), e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonchè le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 5/1971 del 26 febbraio 1971, con cui è stata deliberata la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione;

Visto il telegramma n. 43478/152948 del 10 agosto 1971 con il quale il Ministero del tesoro ha disposto di affidare le pendenze insolute di detta Cassa alla cassa conguaglio zucchero;

Vista la lettera n. 3148 del 19 maggio 1972 del presidente delegato del C.I.P., recante disposizioni in merito al trasferimento di dette pendenze;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15/1978 del 4 luglio 1978 concernente i prezzi dello zucchero;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 32/1978 di pari data del presente relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1978;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto l'egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1978-79;

Considerata l'opportunità di confermare, anche per la campagna 1978-79, la perequazione dei tassi d'interesse — rispetto a quelli considerati dalla CEE — riducendo il divario esistente tra i tassi effettivamente praticati in Italia e quello preso a riferimento per la perequazione stessa;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Il punto 1 del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 è sostituito dal seguente:

I prezzi d'intervento applicabili in Italia ed i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso sono quelli fissati dai regolamenti (CEE) n. 1398/78 e n. 1399/78 espressi in lire italiane al cambio di L. 1.154 per una unità di conto.

2. — Il punto 2 del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia è adattato in funzione delle caratteristiche di qualità secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.

3 — Il sovrapprezzo di L. 113,50 per kg netto di zucchero, stabilito dal provvedimento C.I.P. n. 15/78 del 4 luglio 1978, si applica su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato) nonchè sullo zucchero d'importazione (tal quale o trattato). Per lo zucchero contenuto in prodotti d'importazione, il suddetto sovrapprezzo si applica nella misura di L 88,50 per kg netto di zucchero.

4. — Il punto 5 del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici, che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione o che ha ottenuto l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale conferito all'organismo d'intervento, nonchè quello esportato tal quale in regime di abbuono d'imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono d'imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati alla esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto 5, lettera *i*).

Inoltre lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi in temporanea importazione, sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5. — Per la campagna 1978-79 le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6 del provvedimento C.I.P. n. 1195 integrate da quelle sotto indicate sono le seguenti:

a) l'integrazione ai produttori di barbabietole, di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, modificato dal regolamento (CEE) n. 1396/78, di L. 8.664,92 per tonn. di barbabietole con tenore zucchero del 16%, così come previsto al punto 3 del provvedimento n. 32/1978 di pari data del presente.

L'integrazione di cui trattasi sarà pagata tramite le società saccarifere alle quali sarà corrisposto il correlativo importo di L. 6.893,56 per q.le netto di zucchero bianco (da bietole o da melasso), sulla produzione della campagna 1978-79 che rientrerà nel quantitativo complessivo di q.li 14.000.000 di zucchero di cui alle disposizioni comunitarie sopracitate. Qualora la produzione complessiva di zucchero bianco dovesse superare i q.li 14.000.000, l'integrazione di cui si tratta sarà quella prevista al secondo comma del punto 3 del provvedimento C.I.P. n. 32/1978; contemporaneamente verrà determinato il relativo proporzionale importo per q.le netto di zucchero bianco;

b) l'integrazione all'industria trasformatrice, di cui allo art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, e successive modifiche, di L. 2.807,63 per q.le netto sullo zucchero bianco (da bietole e da melasso) prodotto in Italia nella campagna 1978-79 che rientri nel quantitativo complessivo di 14.000.000 di q.li previsto dalle disposizioni comunitarie sopracitate;

c) l'ammontare delle integrazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà versato sulla base della produzione provvisoria, salvo conguaglio rispetto alla produzione definitiva di zucchero della campagna (mese per mese per le variazioni intervenute) entro il 20 dicembre 1978 dalla Cassa conguaglio zucchero alle società saccarifere.

Il versamento entro la data suddetta dell'ammontare dell'integrazione di cui alle lettere *a*) e *b*) alle società saccarifere consentirà a queste ultime il pagamento dell'integrazione di cui si tratta ai produttori di barbabietola entro il 31 dicembre 1978.

A tale scopo le società saccarifere dovranno denunciare e documentare alla Cassa conguaglio zucchero, entro il 10 dicembre 1978:

la produzione provvisoria di zucchero da bietola, campagna 1978-79 ottenuta alla data del 30 novembre 1978 espressa in q.li netti di zucchero bianco;

le quantità di zucchero da bietola di produzione 1978-79 espresse in q.li netti di zucchero bianco, estratte dai magazzini fiduciari a tutto il 30 novembre 1978, nonchè l'ammontare del corrispondente sovrapprezzo di L. 8.542,37 al q.le, al netto cioè dell'integrazione di cui alla lettera *b*) accreditato alla Cassa con valuta del giorno quindici del mese successivo a quello di estrazione.

Le eventuali somme eccedenti, rispetto alle integrazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), dovranno essere versate alla Cassa conguaglio zucchero con le modalità di seguito indicate. Per le quantità di zucchero estratte a partire dal mese di dicembre, l'intero importo del sovrapprezzo di cui al punto 3 dovrà essere versato entro il quindici del mese successivo a quello di estrazione, salvo quanto previsto al precedente primo comma per la produzione ottenuta dal mese di dicembre in poi e non comunicata entro il 10 dicembre 1978.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento dell'importo di cui sopra e dei relativi interessi, entro quindici giorni da detti termini, darà luogo alla applicazione della riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

d) ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, e successive modifiche, con riferimento allo zucchero derivante dalla lavorazione del melasso, resta salva l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1976 citato nelle premesse;

e) l'integrazione all'industria trasformatrice su tutto lo zucchero prodotto in Italia nella campagna 1978-79 nonché su quello di produzione 1977-78 giacente al 1° luglio 1978, espresso in q.li netti di zucchero bianco, quale differenza fra gli oneri finanziari a carico della stessa industria trasformatrice nazionale e l'importo di L. 289,86 a q.le mese riconosciuto a tale titolo in sede comunitaria.

Ogni variazione di quest'ultimo importo comporterà una corrispondente variazione dell'ammontare dell'integrazione.

Gli oneri finanziari a carico dell'industria nazionale saranno calcolati mensilmente applicando al prezzo d'intervento derivato per l'Italia — comprensivo del contributo spese di magazzinaggio — il tasso praticato al miglior cliente solvibile (prime rate) in vigore al quindici di ciascun mese diminuito di un punto.

Per il calcolo degli importi di cui sopra provvederà la Cassa conguaglio zucchero secondo il sistema in atto per l'applicazione dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 riguardante le spese di magazzinaggio; i versamenti alle società saccarifere di quanto di loro competenza dovranno essere effettuati entro venticinque giorni dalla presentazione della relativa documentazione;

f) l'integrazione di cui al precedente punto *e*) ai commercianti specializzati riconosciuti, per le giacenze di zucchero, sia di produzione nazionale che d'importazione, presa in considerazione ai fini del rimborso spese magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

g) restano invariate, per eventuali conguagli sulla produzione 1977-78, le integrazioni disposte con i provvedimenti C.I.P. per tale campagna.

I quantitativi di zucchero di produzione nazionale in giacenza nei magazzini fiduciari alla data del 4 luglio 1978 si intendono immessi al consumo prioritariamente rispetto alla nuova produzione, ai fini del versamento del sovrapprezzo di cui al punto 3 da effettuarsi con le modalità di cui alla lettera *c*);

h) integrazione, a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6, lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza e di controllo;

i) integrazione del sovrapprezzo, nella misura di L. 113,50 a kg netto stabilita al precedente punto 3, per lo zucchero esportato tal quale.

Per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati esportati, l'integrazione sarà corrisposta nella misura di L. 88,50 a kg netto.

Per le esportazioni, in regime di abbuono d'imposta, di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati all'integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente UTIF comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti.

Gli interessati, che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del precedente punto 4, dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere ne terranno conto nella contabilizzazione con la Cassa conguaglio zucchero.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione, sulla base del certificato UTIF comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione; sul quantitativo risultante da tale documentazione sarà valutata l'integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati dovranno presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda per l'integrazione predetta, entro nove mesi dalla data di esportazione, quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata;

l) gli interessi passivi per eventuali operazioni connesse alle anticipazioni di cui alla lettera *c*) e delle norme di cui al punto 6 successivo, nonchè per i pagamenti differiti di cui alla lettera *h*);

m) gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6. — La Cassa conguaglio zucchero è provvisoriamente autorizzata ad accantonare in un apposito fondo, su tutta la produzione della campagna 1978-79, l'importo di L. 500 a tonn. di barbabietole con tenore di zucchero del 16 %, pari a L. 397,78 a q.le netto di zucchero bianco a valere sugli aiuti di adattamento, di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riconosciuti ai produttori di bietole.

Al suddetto fondo, per il quale sarà tenuta contabilità separata, la Cassa conguaglio zucchero accrediterà, relativamente alle somme accantonate, gli interessi al tasso riconosciuto dalle banche sui crediti della Cassa stessa, diminuito di due punti a titolo di rimborso delle spese di gestione del fondo medesimo.

La Cassa conguaglio zucchero, a valere sull'accantonamento di cui sopra e nei limiti dello stesso, provvederà a riconoscere alle società saccarifere interessate, per conto dei produttori di barbabietole, i seguenti oneri attinenti alla eventuale produzione di zucchero eccedente:

a) entro la fine di ogni mese, un importo corrispondente al 60 % del mancato rimborso mensile comunitario per spese di magazzinaggio su tutto lo zucchero prodotto in eccedenza che non usufruisce di tale rimborso;

b) il 60 % del contributo sulla produzione relativo alla quantità di zucchero che risulti attribuito alla quota « B » dalle singole società saccarifere; tale versamento sarà effettuato alle società saccarifere interessate, tenuto conto delle scadenze di pagamento al riguardo previste dalla normativa comunitaria;

c) il rimborso degli oneri di parte agricola (60 % del totale) conseguenti alla esportazione verso i Paesi terzi dello zucchero prodotto oltre la quota massima delle singole società;

d) in caso di produzione eccedente i q.li 14.000.000 di zucchero, l'importo necessario a coprire la differenza tra l'integrazione ai produttori di barbabietole di L. 8.664,92, a tonn. a 16 %, di cui al primo comma del punto 3 del provvedimento n. 32/1978, e quella che sarà determinata secondo quanto previsto dallo stesso provvedimento al secondo comma del punto 3.

Questo importo sarà versato entro il 20 dicembre 1978 come indicato al punto 5, lettera *c*).

Qualora, in base ai dati della produzione provvisoria, lo accantonamento predetto dovesse risultare eccessivo per la copertura degli oneri di parte agricola sulle eccedenze eventualmente risultanti, lo stesso accantonamento sarà ridotto e corrispondentemente sarà adeguata l'integrazione ai bieticoltori di cui al punto 5, lettera *a*).

Il presidente del C.I.P. è delegato ad emanare le relative disposizioni applicative.

Nel caso in cui l'ammontare dell'accantonamento dovesse risultare inferiore alla totale copertura degli oneri di parte agricola, la differenza sarà coperta con utilizzazione delle differenze di prezzo di parte agricola sulle giacenze di zucchero

al 30 giugno 1979 e, per la parte eventualmente residua in occasione della determinazione del prezzo della bietola e del relativo importo da accantonare per la campagna 1979-80.

7. — Sono confermati alla Cassa conguaglio zucchero i compiti derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione. La misura massima di tale contributo per la campagna 1978-79 è stabilita dal regolamento (CEE) n. 1399/78 in u.c. 10,05 per q.le di zucchero bianco eccedente la quota base;

c) del punto 6, lettera c), del provvedimento C.I.P. n. 27/74 del 28 giugno 1974;

d) del punto 10 del provvedimento C.I.P. n. 28/1977.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(6655)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lintox 15 P.B. dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lintox 15 P.B. concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6168)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lintox 15 E dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lintox 15 E concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6169)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Risina avvelenata Siapa B dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Risina avvelenata Siapa B concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6170)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Clortox 10 P dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 24 novembre 1971 alla impresa Siapa S.p.a. del presidio sanitario denominato Clortox 10 P, già registrato al n. 0365.

(6171)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Algakill 30 dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 31 ottobre 1975 all'impresa Siapa S.p.a. del presidio sanitario denominato Algakill 30, già registrato al n. 2038.

(6172)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Algakill dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 29 settembre 1972 all'impresa Siapa S.p.a. del presidio sanitario denominato Algakill, già registrato al n. 0932.

(6173)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Chenopex dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Chenopex concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6174)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e del marchio di identificazione dei metalli preziosi, e del regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata, è stato riattribuito il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi alla ditta a fianco dello stesso indicata:

(Decreto ministeriale 24 luglio 1978)

Provincia di Palermo:

122-PA: Napoli Giuseppe, in Palermo, via C. Lancia, 4/6.

(6560)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Verona:

111-VR: Guzzo Rino, in S. Michele Extra (Verona), via Salieri, 69.

(6561)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 5606, si approva l'atto n. 103145 di repertorio del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rulli Maria, nata a Castel Frentano (Chieti) il 23 aprile 1922, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castel Frentano, estese mq 850, riportate in catasto alle particelle numeri 921 e 923 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 129 e 131.

(6656)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	73,05	70,55	65,75	63,50
2	Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	95,45	93,70	85,91	84,33
3	» 5% »	95,95	93,45	86,36	84,11
4	» 5% (Prestito Nazionale Trieste)	97,55	95,05	87,80	85,55
5	» 5% (Beni Esteri 1954-79)	96,45	93,95	86,81	84,56
6	» 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82)	86,35	83,60	77,72	75,24
7	» 5,50% » » 1968-83)	82,65	79,90	74,39	71,91
8	» 5,50% » » 1969-84)	78,70	75,95	70,83	68,36
9	» 6% » » 1970-85)	78,55	75,55	70,70	68,00
10	» 6% » » 1971-86)	75,85	72,85	68,27	65,57
11	» 6% » » 1972-87)	73,75	70,75	66,38	63,68
12	» 9% » » 1975-90)	81,85	77,35	73,67	69,62
13	» 9% » » 1976-91)	81,65	77,15	73,49	69,44
14	» 9% » » 1977-92)	88,45	83,95	79,61	75,56
15	» 10% (Cassa DD.PP. Sez. Aut. cr. com. e prov.)	78,85	73,85	70,97	66,47
16	Certificati di Credito del Tesoro 5,50% 1978	102,00	99,25	91,80	89,33
17	» » » 5,50% 1979	102,00	99,25	91,80	89,33
18	» » » 7% 1-7-1979 I e II tr. Ind. semestrale	108,78	101,78	97,91	91,61
19	» » » 6,75% 6,7% 1-10-1979 I e II tr. Ind.	107,95	101,20	97,16	91,08
20	Buoni del Tesoro novennali 5,50% 1° gennaio 1979	98,70	95,95	88,83	86,36
21	» » » 5,50% 1° gennaio 1980	92,45	89,70	83,21	80,73
22	» » » 5,50% 1° aprile 1982	82,10	79,35	73,89	71,42
23	Buoni del Tesoro poliennali 7% 1° aprile 1978	102,40	92,16	92,26	89,01
24	» » » 9% 1° aprile 1979	100,70	96,20	90,63	86,58
25	» » » 9% 1° ottobre 1979	99,50	95,00	89,55	85,50
26	» » » 9% 1° gennaio 1980	98,45	93,95	88,61	84,56
27	» » » 10% 1° gennaio 1981	99,05	94,05	89,15	84,65
	Titoli garantiti dallo Stato				
28	Prestito unificato Città di Napoli 5% (1881-1980)	84,65	82,15	76,19	73,94
29	» obbligazionario Città di Napoli 6% (1968-88)	78,50	75,50	70,65	67,95
30	» » » » » 10% (1975-95)	90,40	85,40	81,36	76,86
31	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	88,25	86,25	79,43	77,63
32	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
33	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 E	66,15	63,65	59,54	57,29
34	» » » » » 5% s.s. olivicoltura	82,00	79,50	73,80	71,55
35	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	82,45	79,45	74,21	71,51
36	» 6% (1965-1985) II »	82,20	79,20	73,98	71,28
37	» 6% (1966-1986) I »	79,65	76,65	71,69	68,99
38	» 6% (1966-1986) II »	79,35	76,35	71,42	68,72
39	» 6% (1967-1987)	76,95	73,95	69,26	66,56
40	» 6% (1968-1988) I emissione	75,05	72,05	67,55	64,85
41	» 6% (1968-1988) II »	74,10	71,10	66,69	63,99
42	» 6% (1969-1989) I »	73,65	70,65	66,29	63,59
43	» 6% (1969-1989) II »	73,15	70,15	65,84	63,14
44	» 7% (1970-1985)	87,45	83,95	78,71	75,56
45	» 7% (1971-1986)	85,90	82,40	77,31	74,16
46	» 7% (1972-1987)	82,90	79,40	74,61	71,46
47	» 7% (1972-1992)	73,20	69,70	65,88	62,73
48	» 7% (1973-1993)	72,40	68,90	65,16	62,01
49	» 6,60% (1974-1981) - Indicizzato semestrale	116,00	109,40	104,40	98,46

Segue: ***Prospetto del corso medio dei titoli*** *che possono essere accettati per cauzione* ***dagli agenti della riscossione nel*** *1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
50	E.N.E.L. 9% (1974-1994)	87,30	82,80	78,57	74,52
51	« 9% (1975-1985)	97,50	93,00	87,75	83,70
52	» 10% (1975-1982) I emissione	98,50	93,50	88,65	84,15
53	» 10% (1975-1982) II »	97,55	92,55	87,80	83,30
54	» 10% (1976-1983)	97,70	92,70	87,93	83,43
55	» 7,20% (1976-1983) - Indicizzato semestrale	115,60	108,40	104,04	97,56
56	» 7,20% (1977-1984) » »	113,70	106,50	102,33	95,85
57	» 6,50% (1977-1984) II emissione »	111,50	105,00	100,35	94,50
58	» 12% (1978-1985)	103,15	97,15	92,84	87.44
59	» Europa 6% (1965-1980)	96,10	93,10	86,49	83,79
60	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. «A» (1966-1986)	80,20	77,20	72,18	69,48
61	» » » 6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	65,50	62,50	58,95	56,25
62	» » » 6% s.s. «B» II » (1967-1996)	65,45	62,45	58,91	56,21
63	» » » 6% s.s. «B» III » (1968-1998)	61,05	58,05	54,95	52,25
64	» » » 6% s.s. «B» IV » (1969-1999)	76,85	73,85	69,17	66,47
65	» » » 6% s.s. «B» V » (1970-2000)	80,00	77,00	72,00	69,30
66	» » » 7% s.s. «B» I » (1970-2000)	85,00	81,50	76,50	73,35
67	» » » 7% s.s. «B» II » (1971-2001)	96,25	92,75	86,63	83,48
68	» » » 6% s.s. «C» I » (1966-1996)	67,25	64,25	60,53	57,83
69	» » » 6% s.s. «C» II » (1967-1996)	64,00	61,00	57,60	54,90
70	» » » 6% s.s. «C» III » (1968-1998)	63,60	60,60	57,24	54,54
71	» » » 6% s.s. «Autostrade» I'emiss. (1968-1998)	64,10	61,10	57,69	54,99
72	» » » 7% s.s. « » » I » (1970-1998)	67,25	63,75	60,53	57,38
73	» » » 7% s.s. « » » 1972-2001	66,80	63,30	60,12	56,97
74	» » » 8% s.s. « » » 1974-2002	67,50	63,50	60,75	57,15
75	» » » 8% s.s. « » » 1974-2004 II emiss.	66,90	62,90	60,21	56,61
76	» » » 8% s.s. « » » 1975-2005	66,10	62,10	59,49	55,89
77	» » » 9% s.s. « » » 1975-2001 I emiss.	66,85	62,35	60,17	56,12
78	» » » 9% s.s. « » » 1975-2005 II emiss.	69,15	64,65	62,24	58,19
79	» » » 9% s.s. « » » 1976-2006	75,90	71,40	68,31	64,26
80	» » » 10% s.s. « » » 1977-2006	82,00	77,00	73,80	69,30
81	E.N.I. 6% (1965-1980) II serie	96,75	93,75	87,08	84,38
82	I M.I. 6% Fin. medie e piccole Ind. Manif. (1966-1983)	82,70	79,70	74,43	71,73
83	» 6% » » » » » (1968-1983)	91,75	88,75	82,58	79,88
84	» 6% s.s. «Autostrade» (1968-1998)	62,85	59,85	56,57	53,87
85	» 7% s.s. « » » 1973-2003 III emissione	63,15	60,25	57,38	54,23
	Obbligazioni bancarie internazionali				
86	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	63,75	60,25	57,38	54,23
87	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985)	80,85	77,85	72,77	70,07
88	» » » » » 6% (1966-1986)	80,80	77,80	72,72	70,02
89	» » » » » 6% (1967-1987)	80,10	77,10	72,09	69,39
90	» » » » » 6% (1968-1988)	80,85	77,85	72,77	70,07
91	» » » » » 7% (1971-1986)	84,45	80 95	76,01	72,86
92	» » » » » 7% (1972-1987)	85,00	81,50	76,50	73,35
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
93	Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994)	63,70	61,20	57,33	55,08
94	» » » 5,50% Serie trentennale	64,50	61,75	57,60	55,58
95	» » » 6% » »	63,60	60,60	58,05	54,54
96	» » » 7% » »	66,45	62,95	59,81	56,66
97	» » » 8% emissione 1974	67,80	63,80	61,02	57,42
98	» » « 8% » 1975	67,15	63,15	60,44	56,84

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
99	Consorzio di Credito OO.PP. 9% emissione 1976	68,30	63,80	61,47	57,42
100	» » » 10% » 1977	73,90	68,90	66,51	62,01
101	» » » 10% » 1977	68,80	63,80	61,92	57,42
102	» » » 10% » 1977	85,75	80,75	77,18	72,68
103	» » » 5% Case agr. s.s. (1962-1982)	90,50	88,00	81,45	79,20
104	» » » 6% » » » I emiss. (1964-1984)	82,65	79,65	74,39	71,69
105	» » » 6% » » » II » (1965-1985)	81,15	78,15	73,04	70,34
106	» » » 6% » » » III » (1966-1986)	70,45	76,45	71,51	68,81
107	» » » 6% Dotazione I emiss. (1965-1985) .	82,50	79,50	74,25	71,55
108	» » » 6% Dotazione II emiss. (1966-1986) .	79,70	76,70	71,73	69,03
109	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	78,80	75,80	70,92	68,22
110	» » » 6% » » » II » (1967-1987)	77,05	74,05	69,35	66,65
111	» » » 6% » » » III » (1968-1988)	74,85	71,85	67,37	64,67
112	» » » 6% » » » IV » (1969-1989)	73,55	70,55	66,20	63,50
113	» » » 6% » » » V » (1969-1989)	73,10	70,10	65,79	63,09
114	» » » 6% » » » VI » (1970-1990)	71,00	68,00	63,90	61,20
115	» » » 7% » » vent. I » (1970-1990)	75,40	71,90	67,86	64,75
116	» » » 7% » » » II » (1971-1991)	74,65	71,15	67,19	64,04
117	» » » 7% » » » III » (1971-1991)	73,95	70,45	66,56	63,41
118	» » » 7% » » » IV » (1972-1992)	73,55	70,05	66,20	63,05
119	» » » 7% » » V » (1972-1992)	73,20	69,70	65,88	62,73
120	» » » 7% » » » VI »	72,90	69,40	65,61	62,46
121	» » » 7% » » » VII »	73,00	69,50	65,70	62,55
122	» » » 7% » » VIII » (1974-1994)	72,90	69,40	65,61	62,46
123	» » » 9% » » (1974-1989)	85,05	80,55	76,55	72,50
124	» » » 9% » » I emiss. (1975-1990) . .	84,95	80,45	76,46	72,41
125	» » » 9% » » II » (1975-1990) . .	75,20	70,70	67,68	63,63
126	» » » 9% » » I » (1976-1990) . .	83,30	78,80	74,97	70,92
127	» » » 9% » » II »	83,15	78,65	74,84	70,79
128	» » » 10% Int. Stat. 1977-1992	89,50	84,50	80,55	76,05
129	» » » 10% » » 1977-1992 II emissione . .	89,00	84,00	80,10	75,60
130	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	63,60	60,60	57,24	54,54
131	» » » 7% » (1972-2002)	66,40	62,90	59,76	56,61
132	» » » 5% Città di Milano I emissione	72,05	69,55	64,85	62,60
133	» » » 5% » » II » . . .	80,50	78,00	72,45	70,20
134	» » » 7% » » 1972-1992	72,65	69,15	65,39	62,24
135	» » » 7% » » 1973-1993	70,15	66,65	63,14	59,99
136	» » » 10% » » 1975-1985	93,45	88,45	84,11	79,61
137	» » » 10% » » 1976-1988	89,90	84,90	80,91	76,41
138	» » » 5,50% FF.SS. (Serie speciale 1959) . . .	98,70	95,95	88,83	86,36
139	» » » 5% » (» » 1960) . . .	91,10	88,60	81,99	79,74
140	» » » 5% » (» » 1961) . . .	87,55	85,05	78,80	76,55
141	» » » 6% » (» » 1965) I em.	82,75	79,75	74,48	71,78
142	» » » 6% » (» » 1965) II em.	80,20	77,20	72,18	69,48
143	» » » 6% » (» » 1966) I em.	79,40	76,40	71,46	68,76
144	» » » 6% » (» » 1966) II em.	79,40	76,40	71,46	68,76
145	» » » 6% » (» » 1967) . . .	77,25	74,25	69,53	66,83
146	» » » 6% » (» » 1969) I em.	73,60	70,60	66,24	63,54
147	» » » 6% » (» » 1969) II em.	83,25	80,25	74,93	72,23
148	» » » 6% » (» » 1970) . . .	72,80	69,80	65,52	62,82
149	» » » 7% » (» » 1971) . . .	75,15	71,65	67,64	64,49
150	» » » 7% » (» » 1972) . . .	75,10	71,60	67,59	64,44
151	» » » 7% » (» » 1972-92) II em.	73,50	70,00	66,15	63,00
152	» » » 5% Piano Verde (1961-81 I emiss.)	89,00	86,50	80,10	77,85
153	» » » 5% » » (1962-82 II »)	94,15	91,65	84,74	82,49

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
154	Consorzio di Credito OO.PP. 5% Piano Verde (1963-85 III emiss.)	87,75	85,25	78,98	76,73
155	» » » 6% » » (1964-84 I »)	84,30	81,30	75,87	73,17
156	» » » 6% » » (1965-85 II »)	81,85	78,85	73,67	70,97
157	» » » 6% » » (1975-85 III »)	81,05	78,05	72,95	70,25
158	» » » 6% » » (1965-85 IV »)	78,95	75,95	71,06	68,36
159	» » » 6% » » (1967-87 V »)	78,10	75,10	70,29	67,59
160	» » » 6% » » (1967-9187 VI »)	76,50	73,50	68,85	66,15
161	» » » 6% » » (1968-88 VIII »)	74,45	71,45	67,01	64,31
162	» » » 6% » » (1969-89 VIII »)	73,45	70,45	66,11	63,41
163	» » » 7% » » (1971-91 I »)	76,65	73,15	68,99	65,84
164	» » » 7% » » (1971-91 II »)	74,40	70,90	66,96	63,81
165	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr. . . .	77,80	74,80	70,02	67,32
166	» » » » 6% (1968-1988) I, II e II tr. .	75,30	72,30	67,77	65,07
167	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	73,15	70,15	65,84	63,14
168	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr. . . .	75,00	71,50	67,50	64,35
169	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr. . . .	82,20	78,70	73,98	70,83
170	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr. . . .	82,00	78,50	73,80	70,65
171	» » » » 7% (1973-1988)	81,00	77,50	72,90	69,75
172	» » » » 8% (1974-1984)	91,25	87,25	82,13	78,53
173	» » » » 10% (1975-1985)	96,80	91,80	87,12	82,62
174	» » » » 10% (1975-1985)	95,70	90,70	86,13	81,63
175	» » » » 10% (1976-1986)	95,15	90,15	85,64	81,14
176	» » » » 10% 1977-1987	93,85	88,85	84,47	79,97
177	» » » » 10% 1977-87 II emissione. . . .	93,35	88,35	84,02	79,52
178	I.R.I. 6% (1958-1978)	101,50	98,50	91,35	88,65
179	» 5,50% (1959-1979)	99,05	96,30	89,15	86,67
180	» 5,50% (1960-1980)	94,20	91,45	84,78	82,31
181	» 5,50% (1961-1986)	75,95	73,20	68,36	65,88
182	» 5,50% (1963-1983)	85,45	82,70	76,91	74,43
183	» 6% (1964-1982) Giulia	90,25	87,25	81,23	78,53
184	» 6% (1965-1983)	85,90	82,90	77,31	74,61
185	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	77,80	74,30	70,02	66,87
186	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958-1978) s.s. . . .	101,40	98,40	91,26	88,56
187	» » » » 6% (1964-1979)	98,30	95,30	88,47	85,77
188	» » » » 6% (1966-1981)	94,25	91,25	84,83	82,13
189	» » » » 5,50% Gela (1960)	95,95	93,20	86,36	83,88
190	» » » » Sud 5,50% (1960-1977)	100,25	97,50	90,23	87,75
191	» » » » » 5,50% (1965-1978)	93,35	90,60	84,02	81,54
192	» » » » » 5,50% (1965-1980) IV serie .	91,85	89,10	82,67	80,19
193	» » » » » 5,50% (1962-1981) V serie .	91,90	89,15	82,71	80,24
194	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI serie .	94,75	92,00	85,28	82,80
195	» » » » » 5,50% (1963-1978) VII serie .	101,60	98,85	91,44	88,97
196	» » » » » 5,50% (1963-1978) VIII serie	100,20	97,45	90,18	87,71
197	» » » » » 6% (1964-1979) IX serie .	98,65	95,65	88,79	86,09
198	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	71,65	68,90	64,49	62,01
199	» » » 6,50% (1965-1985)	82,30	79,05	74,07	71,15
200	» » » 6% (1967-1987)	76,70	73,70	69,03	66,33
201	» » » 6% (1968-1988)	74,30	71,30	66,87	64,17
202	» » » 6% (1968-1986)	78,50	75,50	70,65	67,95
203	» » » 6% (1969-1989)	72,15	69,15	64,94	62,24
204	» » » 7% (1971-1986)	82,70	79,20	74,43	71,28
205	» » » 7% (1972-1988)	80,40	76,90	72,36	69,21
206	» » » 7% (1973-1991)	74,30	70,80	66,87	63,72
207	Autostrade 9% (1975-1982)	83,95	79,45	75,56	71,51

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
208	ISVEIMER 5,50% (1963-1978) VII emissione	100,95	98,20	90,86	88,38
209	» 5,50% (1963-1978) VIII »	98,90	96,15	89,01	86,54
210	» 6% (1964-1979) IX »	97,10	94,10	87,39	84,69
211	» 6% (1964-1979) X »	95,80	92,80	86,22	83,52
212	» 6% (1965-1980) XI »	93,20	90,20	83,88	81,18
213	» 6% (1966-1981) XII »	91,75	88,75	82,58	79,88
214	» 6% (1967-1982) XIII »	88,55	85,55	79,70	77,00
215	» 6% (1967-1982) XIV »	87,00	84,00	78,30	75,60
216	» 6% (1968-1983) XV »	86,35	83,35	77,72	75,02
217	» 6% (1969-1984) XVI »	84,50	81,50	76,05	73,35
218	» 7% (1970-1985) XVII »	84,50	81,00	76,05	72,90
219	ISVEIMER 7% (1971-1986) XVIII emissione	83,80	80,30	75,42	72,27
220	» 7% (1971-1986) XIX »	82,15	78,65	73,94	70,79
221	» 7% (1972-1987) XX »	80,20	76,70	72,18	69,03
222	» 7% (1973-1988)	78,30	74,80	70,47	67,32
223	» 9% (1974-1984)	93,55	89,05	84,20	80,15
224	» 8% (1975-1985)	86,40	82,40	77,76	74,16
225	» 9% (1975-1990)	83,75	79,25	75,38	71,33
226	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord.	63,65	61,65	57,29	55,49
227	» » » » » 5% S.O. priv.	86,75	84,25	78,08	75,83
228	» » » » » 6% S.O. conv. (ex. 5%)	65,05	62,05	58,55	55,85
229	» » » » » 5% S.S. priv.	91,10	88,60	81,99	79,74
230	» » » » » 6% S.S. conv. (ex. 5%)	72,45	69,45	65,21	62,51
231	» » » » » 6% Serie III	75,45	72,45	67,91	65,21
232	» » » » » 6% » I, II, V	67,05	64,05	60,35	57,65
233	» » » » » 6% » IV	68,10	65,10	61,29	58,59
234	» » » » » 6% » VI	64,45	61,45	58,01	55,31
235	ITAL Fondiario » » » 6% » VII	65,15	62,15	64,64	55,94
236	» » » » » 6% » VIII	61,65	58,65	55,49	52,79
237	» » » » » 6% » IX	64,25	61,25	57,83	55,13
238	» » » » » 7% » I	75,00	71,50	67,50	64,35
239	» » » » » 7% » II	71,15	67,65	64,04	60,89
240	» » » » » 7% » III	78,75	75,25	70,88	67,73
241	» » » » » 7% » IV	75,80	72,30	68,22	65,07
242	» » » » » 7% » V	74,35	70,85	66,92	63,77
243	» » » » » 10% 1-4-1976/1996	89,40	84,40	80,46	75,96
244	» » » » » 10% 1-10-1976/1996	88,40	83,40	79,56	75,06
245	» » » » » 10% 1-4-1977/2002	94,80	89,80	85,32	80,82
246	» » » » » 11% 1-4-1977/1997	94,00	88,50	84,60	79,65
247	» » » » » 11% 1-10-1977/1992	92,70	87,20	83,43	78,48
248	» » » » » 11% 1-4-1977/1987	87,40	81,90	78,66	73,71
249	» » » » » 11% 1-10-1977/1977	93,65	88,15	84,29	79,34
250	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
251	» » » » 6%	67,85	64,85	61,07	58,37
252	» » » » 6% conversione	67,00	64,00	60,30	54,27
253	» » » » 6% «A»	65,00	62,00	58,50	55,80
254	» » » » 6% OO.PP.	65,00	62,00	58,50	55,80
255	» » » » 6% trentennale s.s.	65,00	62,00	58,50	55,80
256	» » » » 6% ventennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
257	» » » » 6% trentennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
258	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
259	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	65,00	62,00	58,50	55,80
260	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre* 1978 *valevole per il 2° semestre* 1978

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
261	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6% s.o. quindicennale	65,00	62,00	58,50	55,80
262	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale	65,00	62,00	58,50	55,80
263	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80
264	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale	65,00	62,00	58,50	55,80
265	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	65,00	62,00	58,50	55,80
266	» » » Regione Marchigiana 5%	85,50	83,00	76,95	74,70
267	» » » » » 6%	67,40	64,40	60,66	57,96
268	» » » » » 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
269	» » » Trentino-Alto Addige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
270	» » » » » » 5%	92,50	88,00	83,25	79,20
271	» » » » » » 6% conversione	64,50	61,50	58,05	55,35
272	» » » » » » 6%	64,00	61,00	57,60	54,90
273	» » » » » » OO.PP. 5%	62,50	60,00	56,25	54,00
274	» » » » » » OO. PP. 6%	63,50	60,50	57,15	54,45
275	» » » della Liguria 5%	94,05	91,55	84,65	82,40
276	» » » » » 6%	69,40	66,40	62,46	59,76
277	» » » » » 9% serie XII	87,50	83,00	78,75	74,70
278	» » » della Toscana 6%	87,80	84,80	79,02	76,32
279	» » » del Piemonte-Val d'Aosta 6%	78,15	75,15	70,34	67,64
280	» » Sportivo 6% (1967-1981)	99,80	96,80	89,82	87,12
281	» » » 7% (1971-1985)	101,50	98,00	91,35	88,20
282	» » » 10% (1975-1995)	—	—	—	—
283	» » » 10% (1977-1987)	—	—	—	—
284	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	102,45	99,95	92,21	89,96
285	» » » (quindicennale) 5%	84,50	82,00	76,05	73,80
286	» » » » 6% conversione	88,60	85,60	79,74	77,04
287	» » » » 6%	73,80	70,80	66,42	63,72
288	» » » (ventennale) 5%	72,00	69,50	64,80	62,55
289	» » » » 6% conversione	65,15	62,15	58,64	55,94
290	» » » » 6%	65,40	62,40	58,86	56,16
291	» » » (venticinquennale) 5%	94,50	92,00	85,05	82,80
292	» » » » 6%	82,90	79,90	74,61	71,91
293	» » » » 6%	93,25	90,25	83,93	81,23
294	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% I serie	96,00	93,50	86,40	84,15
295	» » » 5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
296	» » V.E. di Palermo 5% I IV VI emissione	96,75	94,25	87,08	84,83
297	» » » » 5% II III IV e VII emissione	95,50	93,00	85,95	83,70
298	» » » » 6% conversione	89,00	86,00	80,10	77,40
299	» » » » 6% XI e XIII serie	85,50	82,50	76,95	74,25
300	» » » » 6% IX XII XIV XVI emissione	86,60	83,60	77,94	75,24
301	» » di Calabria e Lucania 5%	92,50	90,00	83,25	81,00
302	» » » » 6%	84,75	81,75	76,28	73,58
303	» » » » 6% conversione	82,50	79,50	74,25	71,55
304	Credito Fondiario 5%	83,35	80,85	75,02	72,77
305	» » 6% conversione	69,80	66,80	62,82	60,12
306	» » 6% 1985	89,50	86,50	80,55	77,85
307	» » 7%	87,60	84,10	78,84	75,69
308	» » 6% 1986	88,75	85,75	79,88	77,18
309	» » 6% 1987	94,70	91,70	85,23	82,53
310	» » 6% 1988	87,75	84,75	78,98	76,28
311	» » 6% 1990	73,15	70,15	65,84	63,14
312	» » 6% 1991	77,20	74,20	69,48	66,78
313	» » 6% 1992	67,40	64,40	60,66	57,96
314	» » 6% 1993	66,85	63,85	60,17	57,47
315	» » 6% 1995	68,60	65,60	61,74	59,04
316	» » 7% 1995.	72,70	69,20	65,43	62,28

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
317	Credito Fondiario 9% 1995	88,45	83,95	79,61	75,56
318	» » 6% 1996	67,00	64,00	60,30	57,60
319	» » 7% 1996	74,60	71,10	67,14	63,99
320	» » 9% 1996	81,70	77,20	73,53	69,48
321	» » 6% 1997	65,90	62,90	59,31	56,61
322	» » 6% 1998	65,20	62,20	58,68	55,98
323	» » 9% 1998	72,40	67,90	65,16	61,11
324	» » 7% 1999	75,00	71,50	67,50	64,35
325	» » 10% 1977 I e II emissione	87,20	82,20	78,48	73,98
326	» » 10% 1977 III emissione	87,20	82,20	78,48	73,98
327	» » 11% 1977 I emissione	92,85	87,35	83,57	78,62
328	» » 7% 2000	71,45	67,95	64,31	61,16
329	» » 9% 2000	85,45	80,95	76,91	72,86
330	» » 9% 2001	84,10	79,60	75,69	71,64
331	» » 10% S.p.A. sov.	93,00	88,00	83,70	79,20
332	» » OO.PP. 6% I serie (1961-1986)	75,00	72,00	67,50	64,80
333	» » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione	80,25	76,75	72,23	69,08
334	» » OO.PP. (ventennale) 7% III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
335	» » OO.PP. ventennale 6% s.s.	73,85	70,85	66,47	63,77
336	» » OO.PP. s.o. %9 VI emissione	85,50	81,00	76,95	72,90
337	» » OO.PP. ventennale 7% II emissione	79,50	76,00	71,55	68,40
338	» » OO.PP. ventennale 7% III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
339	» » OO.PP. ventennale 10% V emissione	93,00	88,00	88,70	79,20
340	» » OO.PP. Autostrade 6%	67,60	64,60	60,84	58,14
341	» » Autostrade 9% III emissione	86,55	82,05	77,90	73,85
342	» » » s.o. 6% I emissione	79,00	76,00	71,10	68,40
343	» » » s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
344	» » » s.o. 7% III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
345	» » » s.o. 9% IV emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
346	» » » s.o. 10% V emissione	93,20	88,20	83,88	79,38
347	Credito Industriale Sardo 5,50% (1963-1978)	100,35	97,60	90,32	87,84
348	» » » 6% (1964-1979)	101,10	98,10	90,99	88,29
349	» » » 6% (1965-1980) I emissione	95,55	92,55	86,00	83,30
350	» » » 6% (1965-1980) II emissione	94,75	91,75	85,28	82,58
351	» » » 6% (1966-1981)	93,85	90,85	84,47	81,77
352	» » » 6% (1968-1983)	85,95	82,95	77,36	74,66
353	» » » 6% (1969-1984)	84,65	81,65	76,19	73,49
354	» » » 7% (1970-1985)	87,70	84,20	78,93	75,78
355	» » » 7% (1971-1986)	83,20	79,70	74,88	71,73
356	» » » 7% (1971-1986) II emissione	81,45	77,95	73,31	70,16
357	» » » 7% (1972-1987)	79,80	76,30	71,82	68,67
358	» » » 7% (1973-1988)	79,10	75,60	71,19	68,04
359	» » » 9% (1974-1984)	92,80	88,30	83,52	79,47
360	» » » 9% (1974-1989)	88,35	83,85	79,52	75,47
361	» » » 9% (1975-1987)	91,70	87,20	82,53	78,48
362	» » » 9% (1975-1987) II emissione	89,55	85,05	80,60	76,55
363	» » » 9% (1976-1989)	85,60	81,10	77,04	72,99
364	» » » 10% (1976-1986)	93,25	88,25	83,93	79,43
365	» » » 12% (1977-1987)	100,40	94.40	90,36	84,96
366	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	83,50	81,00	75,15	72,90
367	» » » » Alb. e Tur. 5%	71,15	68,65	64,04	61,79
368	» » » » Alb. e Tur. 7% 1990	75,00	71,50	67,50	64,35
369	» » » Sez. Op. Pub. 5%	73,00	70,50	65,70	63,45
370	» » » Sez. Op. Pub. 6%	84,50	81,50	76,05	73,35
371	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	72,65	69,65	65,39	62,69

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel* 1° *semestre* 1978 *valevole per il* 2° *semestre* 1978

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
372	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) III tr.	72,50	69,50	65,25	62,55
373	» » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	72,15	69,15	64,94	62,24
374	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	77,00	73,50	69,30	66,15
375	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	76,00	72,50	68,40	65,25
376	» » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione	75,00	71,50	67,50	64,35
377	» » » » » » » 8% (1974-1994) IV emissione	90,00	86,00	81,00	77,40
378	» » » » » » » 9%	91,50	87,00	82,35	78,30
379	Banco di Sicilia 5%	99,55	97,05	89,60	87,35
380	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
381	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
382	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	101,75	99,25	91,58	89,33
383	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
384	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
385	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E . . .	95,20	92,20	85,68	82,98
386	» » » 6% » 1966-1981 serie F	89,55	86,55	80,60	77,90
387	» » » 6% » 1967-1982 serie G	89,05	86,05	80,15	77,45
388	» » » 6% » 1969-1984 serie H	80,35	77,35	72,32	69,62
389	» » » 7% » 1971-1986 VII emissione .	85,25	81,75	76,73	73,58
390	» » » 6% » 1973-1988 VII emissione .	78,10	75,10	70,29	67,59
391	» » » 7% » 1973-1988 VIII emissione .	80,10	76,60	72,09	68,94
392	» » » 9% » 1974-1989 IX emissione .	96,90	92,40	87,21	83,16
393	» » » 10% » 1976-1986 XI emissione .	94,00	89,00	84,60	80,10
394	Banco di Napoli 5%	88,45	85,95	79,61	77,36
395	» » 6% ord.	69,65	66,65	62,69	59,99
396	» » 6% conversione	70,05	67,05	63,05	60,35
397	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	85,35	81,85	76,82	73,67
398	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) II emissione	86,65	83,15	77,99	74,84
399	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	85,00	81,50	76,50	73,35
400	» » 6,50% Cred. ind. (1973-1980)	102,25	99,00	92,03	89,10
401	» » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	80,10	76,60	72,09	68,94
402	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	86,50	82,25	77,85	74,03
403	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	80,50	76,25	72,45	68,63
404	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
405	» » » » » » 4%	93,00	91,00	83,70	81,90
406	» » » » » » 5%	77,10	74,60	69,39	67,14
407	» » » » » » 6%	65,80	62,80	59,22	56,52
408	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	64,50	61,50	58,05	55,35
409	» » » » » » 6% OO.PP. . .	64,50	61,50	58,05	55,35
410	» » » » » » 7% OO.PP. (1975-1996)	68,00	64,50	61,20	58,05
411	» » » » » » 9% OO.PP. . .	84,50	80,00	76,05	72,00
412	» » di Bologna 3,50%	84,50	82,75	76,05	74,48
413	» » » 4%	83,90	81,90	75,51	73,71
414	» » » 5% II serie	76,60	74,10	68,94	66,69
415	» » » 5% III serie	85,80	83,30	77,22	74,97
416	» » » 6% II e III serie conv.	67,95	64,95	61,16	58,46
417	» » » 6% (ex 5%)	67,85	64,85	61,07	58,37
418	» » » 5% OO.PP.	67,35	64,85	60,62	58,37
419	» » » 6% OO.PP.	67,70	64,70	60,93	58,23

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
420	Cassa di Risparmio di Bologna 7% OO.PP.	68,20	64,70	61,38	58,23
421	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
422	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
423	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
424	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
425	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
426	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	101,75	100,00	91,58	90,00
427	» » » » 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
428	» » » » 6% conversione	73,05	70,05	65,75	63,05
429	» » » » 6%	71,50	68,50	64,35	61,65
430	» » » » 5% OO.PP.	71,00	68,50	63,90	61,65
431	» » » » 6% OO.PP.	82,45	79,45	74,71	71,51
432	» » » » 7%	70,05	66,55	63,05	59,90
433	» » » » 9%	69,85	65,35	62,87	58,82
434	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	68,90	66,15	62,01	59,54
435	» » » » » 6% ventennale s.o.	78,95	75,95	71,06	68,36
436	» » » » » 7% quinquennale (1973 1989)	94,90	91,40	85,41	82.26
437	II emissione				
438	» » » » » 8% (1974-1979)	78,90	74,90	71,01	67,41
439	» » » » » 8% (1975-1980)	83,00	74,70	74,25	71,10
440	» » » » » 8% (1975-1980) II emissione	98,25	95,25	88,43	85,73
441	» » » » » 9% (1976-1981)	93,55	89,05	84,20	80,15
442	» » » » » 9% (1977-1982)	99,30	94,80	89,37	85,32
443	» » » » » 7% decenn. I em.	97,60	94,10	87,84	84,69
444	» » » » » 7% decenn. II em. 1971	95,85	92,35	86,27	83,12
445	» » » » » 7% decenn. III em. 1972	99,65	96,15	89,69	86,54
446	» » » » » 7% decenn. IV em. 1972	102,85	99,35	92,57	89,42
447	» » » » » 7% decenn. V em. 1973	95,10	91,60	85,59	82,44
448	» » » » » 7% (1974-1984) VII em.	92,10	88,60	82,89	79,74
449	» » » » » 8% (1974-1984)	89,25	85,25	80,33	76,73
450	» » » » » 8% (1974-1984) II em.	89,60	85,60	80,64	77,04
451	» » » » » 8% (1975-1985)	88,50	84,50	79,65	76,05
452	» » » » » 8% (1975-1985)	88,90	84,90	80,01	76,41
453	» » » » » 9% (1976-1986)	89,70	85,20	80,73	76,68
454	» » » » » 9% (1976-1986) II em.	89,35	84,85	80,42	76,37
455	» » » » » 10% (1977-1987)	87,25	82,75	78,53	74,48
456	» » » » » 10% (1977-1987) II emiss.	90,40	85,90	81,36	77,31
457	» » » » » 7% decenn. VI em. 1973	92,30	88,80	83,07	79,92
458	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970	92,50	89,00	83,25	80,10
459	» » » » » 7% quind. s.o. II em.	84,95	81,45	76,46	73,31
460	» » » » » 7% quind. s.o. III em.	84,70	81,20	76,23	73,08
461	» » » » » 7% quind. s.o. IV em.	83,70	80,20	75,33	72,18
462	» » » » » 7% quind. s.o. V em.	82,15	78,65	73,94	70,79
463	» » » » » 7% quind. s.o. VI em.	81,55	78,05	73,40	70,25
464	» » » » » 7% quind. s.o. VII em.	81,10	77,60	72,99	69,84
465	» » » » » 7% (1973-1988) VIII em.	79,50	76,00	71,55	68,40
466	» » » » » 7% (1974-1989) IX em.	79,35	75,85	71,42	68,27
467	» » » » » 8% (1974-1989)	78,35	74,85	70,52	67,37
468	» » » » » 8% (1974-1989) II em.	83.55	79.35	75,02	71,42
469	» » » » » 8% (1975-1990)	78,45	74,45	70,61	67,01
470	» » » » » 8% (1975-1990)	82,10	7 ,10	73,89	70,29
471	» » » » » 9% (1976-1991)	79,65	75,15	71,69	67,64
472	» » » » » 9% (1976-1991) II em.	77,25	72,75	69,53	65,48
473	» » » » » 10% (1976-1991)	86,10	81,60	77,49	73,44
474	» » » » » 10% (1977-1992)	85,10	80,10	76,59	72.09
475	» » » » » 10% quind. (1977-1992) II em.	90,20	85,20	81,18	76,68

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel* 1° *semestre* 1978 *valevole per il* 2° *semestre* 1978

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
476	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% vent. I em.	73,90	70,40	66,51	63,36
477	» » » » » 7% vent. II em. 1972 s.o. .	71,75	68'25	64,68	61,43
478	» » » » » 7% vent. III em. 1972-1992 .	72,35	68,85	65,12	61,97
479	» » » » » 7% vent. IV em. 1973 . . .	71,95	68,45	64,76	61,61
480	» » » » » 7% vent. V em. 1973 . . .	71,85	68,35	64,67	61,52
481	» » » » » 7% vent. VI em. 1974-1994 .	70,85	67,35	63,77	60,62
482	» » » » » 8% vent. 1974-1994	72,65	68,65	65,39	61,79
483	» » » » » 8% vent. 1975-1995	72,05	68,05	64,85	61,25
484	» » » » » 8% vent. 1976-1996	75,15	71,15	67,64	64,04
485	» » » » » 9% vent. I em. 1976-1996 .	80,95	76,45	72,86	68,81
486	» » » » » 9% vent. II em. 1976-1996 .	80,60	76,10	72,54	68,49
487	» » » » » 10% vent. 1977-1997	86,00	81,00	77,40	72,90
488	» » » » » 10% vent. 1978-1998	—	—	—	—
489	» » » » » 6% s.s. Export «A» 1968-1979	94,50	91,50	85,05	82,35
490	» » » » » 7% s.s. Export «A» I tr. . .	106,25	102,75	95,63	92,48
491	» » » » » 6% s.s. Export «B» 1968-1990	100,50	97,50	90,45	87,75
492	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III em. 1965-1980	98,95	95,95	89,06	86,36
493	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV em. 1965-1980	87,85	94,85	88,07	85,37
494	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V. em. 1965-1981	97,00	94,00	87,30	84,60
495	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V em 1966-1986	90,00	87,00	81,00	78,30
496	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss. .	99,30	96,30	89,37	86,67
497	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A	96,85	93,85	87,17	84,47
498	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie B .	84,30	80,80	75,87	72,72
499	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie C .	85,30	81,80	76,77	73,62
500	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D .	85,15	81,65	76,64	73,49
501	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D (1970-1985)	87,10	83,10	78,39	74,79
502	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E .	83,90	79,90	75,51	71,91
503	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E (1970-1985)	83,30	79,80	74,97	71,82
504	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie F .	79,80	76,30	71,82	68,67
505	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1985)	84,40	80,40	75,96	72,36
506	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G .	80,85	77,35	72,77	69,62
507	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	85,20	80,70	76,68	72,63
508	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H . .	79,95	76,45	71,96	68,81
509	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	84,55	80,05	76,10	72,05
510	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	—	—	—	—
511	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	85,20	81,70	76,68	73,53
512	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985)	80,65	76,65	72,59	68,99
513	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	76,35	72,35	68,72	65,12
514	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985)	83,50	79,00	75,15	71,10
515	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	83,20	78,70	74,88	70,83

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
516	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	87,70	82,70	78,93	74,43
517	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	86,70	81,70	78,03	73,53
518	Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	103,90	101,40	93,51	91,26
519	» » » » 9%	84,30	79,80	75,87	71,82
520	» » » » 10%	86,80	81,80	78,12	73,62
521	» » » » 10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
522	Mediocredito Centrale 6% (1967-1977)	—	—	—	—
523	» » 6% (1968-1978)	100,00	97,00	90,00	87,30
524	Mediocredito Centrale 6% (1970-1980)	94,85	91,85	87,37	82,67
525	» » 7% (1971-1979)	98,60	95,10	88,74	85,59
526	» » 7% (1971-1981) I emissione	98,85	95,35	88,97	85,82
527	» » 7% (1971-1981) II »	95,55	92,05	86,00	82,85
528	» » 7% (1972-1982) I »	91,90	88,40	82,71	79,56
529	» » 7% (1972-1982) II »	91,45	87,95	82,31	79,16
530	» » 7% (1973-1983) I »	90,20	86,70	81,18	78,03
531	» » 7% (1973-1983) II »	90,85	87,35	81,77	78,62
532	» » 7% (1973-1983) III »	90,45	86,95	81,41	78,26
533	» » 8% (1974-1982)	92,45	88,45	83,21	79,61
534	» » 9% (1974-1982)	95,65	91,15	86,09	82,04
535	» » 9% (1976-1983)	96,45	91,95	86,81	82,76
536	» » 10% (1976-1984)	96,00	91,00	86,40	81,90
537	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5% (1948-1978) .	98,05	95,55	88,25	86,00
538	» » » » » » D 5% (1953-1983) .	77,80	75,30	70,02	67,77
539	» » » » » » F 5% (1963-1993) .	59,60	57,10	53,64	51,39
540	» » » » » » G 6% (1970-1995) .	65,60	62,60	59,04	56,34
541	» » » » » s.s. 7%	100,75	97,25	90,68	87,53
542	» » » » » serie B 7%	93,05	89,55	83,75	80,60
543	» » » » » serie I 8%	94,80	90,80	85,32	81,72
544	» » » » » serie 75/L 9%	88,00	83,50	79,20	75,15
545	» » » » » serie 77/M 10%	94,85	89,85	85,37	80,87
546	Istituto Mobiliare Italiano 5% XXII emissione	99,45	96,95	89,51	87,26
547	» » » 5% XXIII »	88,75	86,25	79,88	77,63
548	» » » 5,50% XXIV »	85,70	82,95	77,13	74,66
549	» » » 6% XXV »	89,10	86,10	80,19	77,49
550	» » » 6% XXVI »	75,55	72,55	68,00	65,30
551	» » » 6% XXVII »	73,25	70,25	65,93	63,23
552	» » » 7% XXVIII »	79,45	75,95	71,51	68,36
553	» » » 7% XXIX »	78,90	75,40	71,01	67,86
554	» » » 7% XXX »	101,80	98,30	91,62	88,47
555	» » » 7% XXXI »	98,10	94,60	88,29	85,14
556	» » » 7% XXXII (1971-1983)	89,85	86,35	80,87	77,72
557	» » » 7% XXXIII emissioni non optate 1972-1988	77,75	74,25	69,98	66,83
558	» » » 7% XXXIII optabili 1972-1978	87,85	84,35	79,07	75,92
559	» » » 7% XXXIV emissione 1971-1991	74,90	71,40	67,41	64,26
560	» » » 7% XXXV » 1972-1987	77,00	73,50	69,30	66,15
561	» » » 37 - 7% 1973-1994	75,60	72,10	68,04	64,89
562	» » » 38 - 7% 1973-1994	72,55	69,05	65,30	62,15
563	» » » 39 - 7% 1973-1991	79,95	76,45	71,96	68,81
564	» » » 40 - 7% 1973-1993	92,35	88,85	83,12	79,97
565	» » » 41 - 8% 1974-1992	75,90	71,90	68,31	64,71
566	» » » 42 - 8% 1974-1994	76,60	72,60	68,94	53,34
567	» » » 43 - 8% 1974-1994	86,80	82,80	78,12	74,52
568	» » » 45 - 8% 1975-1985	84,50	80,50	76,05	72,45
569	» » » 46 - 8% 1975-1990	84,35	80,35	75,92	72,32

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1978 valevole per il 2° semestre 1978*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
570	Istituto Mobiliare Italiano 47 - 8% 1976-1982	97,50	93,50	87,75	84,15
571	» » » 48 - 10% 1975-1986	91,40	86,40	82,26	77,76
572	» » » 49 - 10% 1975-1993	88,45	83,45	79,61	75,11
573	» » » 50 - 10% 1976-1983	98,40	93,40	88,56	84,06
574	» » » 53 - 10% 1976-1981	96,80	91,80	87,12	82,62
575	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 1973-1991 7%	79,80	76,30	71,82	68,67
576	» » » » » » » 1975-1990 10%	90,10	85,10	81,09	76,59
577	» » » » » » » 1963-1980 6%	96,70	93,70	87,03	84,33
578	» » » » » » » 1967-1983 6%	84,35	81,35	75,92	73,22
579	» » » » » » » 1970-1987 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
580	» » » 6,25% serie speciale 1964	87,62	84,50	78,86	76,05

(6351)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 389 del 3 luglio 1978 relativa ad assegnazione di valuta a residenti per viaggi all'estero a scopo di turismo.

(6289)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 3 agosto 1978, n. 50.398/10.C.N/C-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del moschetto automatico V. Bernardelli, canna mm 300 cal. 9 mm Parabellum, prodotto dalla fabbrica d'armi V. Bernardelli S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè «arma da guerra» ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(6556)

Con decreto ministeriale 3 agosto 1978, n. 50.385/10.C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica V. Bernardelli mod. AMR cal. 9 mm corto, prodotta dalla fabbrica d'armi V Bernardelli S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(6557)

Con decreto ministeriale 3 agosto 1978, n. 50.384/10.C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica V. Bernardelli mod. 60 cal. 9 mm corto, prodotta dalla fabbrica d'armi V. Bernardelli S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(6558)

Autorizzazione alla sezione provinciale dell'Ente nazionale protezione animali di Cagliari ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale n. 10.22849/10089.G.17 (19) la sezione provinciale dell'Ente nazionale protezione animali di Cagliari è autorizzata ad accettare la somma di L. 1.000.000 in qualità di legataria, in virtù delle disposizioni fissate dal defunto sig. Cinus Giovanni con testamento olografo in data 21 luglio 1962, pubblicato per atti del notaio dott. Fernando Locci, rep. n. 134302 vol. 4494, registrato a Cagliari il 3 dicembre 1962, n. 6563.

(6529)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla sig.ra Klemencic Clara in Zuttioni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla sig.ra Klemencic Clara in Zuttioni, nata a Napoli il 10 settembre 1951, residente a Gorizia in via Brigata Pavia n. 23, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Klemencic in Clemente.

La presente riduzione del cognome in forma italiana deve essere annotata anche a margine degli atti di stato civile dei seguenti componenti la famiglia della richiedente:

Zuttioni Claudio, nato a Gorizia il 10 maggio 1941, marito;
Zuttioni Christian, nato a Gorizia il 24 luglio 1969, figlio;
Zuttioni Simone, nato a Gorizia il 6 novembre 1970, figlio;
Zuttioni Luca, nato a Gorizia il 7 novembre 1971, figlio.

Gorizia, addì 19 giugno 1978

Il prefetto: BARRASSO

(6657)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli e per esami, per il conferimento del posto di direttore nella Scuola nazionale di meccanica agraria, in Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228, contenente nuove norme per la formazione delle gratuatorie nei concorsi a cattedre;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sui mandati amministrativi presso enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Veduta la legge 21 novembre 1967, n. 1148, concernente la aspettativa per mandato parlamentare;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, sulla valutazione del servizio prestato dai professori nei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, contenente norme sull'abilitazione all'insegnamento e immissione in ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle nuove classi di abilitazione e alle nuove classi di concorso a cattedre;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 592, che disciplina le modalità per il conferimento del posto di direttore della Scuola nazionale di meccanica agraria, con sede in Roma;

Vista la decisione n. 379 del 26 aprile 1976, con la quale il T.A.R. del Lazio - sezione III ha annullato il precedente bando di concorso (decreto ministeriale 31 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 68) avendo ritenuto non disponibile il posto di direttore messo a concorso perché occupato per assegnazione provvisoria;

Considerato che è cessata la causa della censura ritenuta fondata dal T.A.R. del Lazio;

Rilevato che il posto di direttore della Scuola nazionale di meccanica agraria, con sede in Roma, è tuttora disponibile;

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti, per il concorso ad un posto di direttore nella Scuola nazionale di meccanica agraria, con sede in Roma, gli orientamenti programmatici per le prove di esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento del posto di direttore nella Scuola nazionale di meccanica agraria, con sede in Roma.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso: gli insegnanti di ruolo di materie tecniche della Scuola nazionale di meccanica agraria, degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, che siano provvisti di una delle lauree indicate dalla tabella annessa al presente bando e che alla data della scadenza del termine fissato dal successivo art. 5 abbiano maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

Art. 3.

Prove di esame

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema riguardante argomenti di cui al programma (allegato *A*).

La prova orale ha per oggetto le tematiche specificate in calce al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

Le prove scritta e orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data diretta comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le suddette prove.

Art. 4.

Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 28 su 40.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati, rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 5.

Le domande di ammissione redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le candidate coniugate indicheranno nell'ordine il proprio cognome e quello del marito ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità o ufficio ricoperto;

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza;

e) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione generale per l'istruzione tecnica, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

f) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti d'ufficio, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare, a carico dell'istante.

Art. 7.

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati a comprova dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dal concorso, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi;

3) attestazione rilasciata dallo stesso provveditore agli studi contestualmente allo stato di servizio da cui risulti se il servizio sia stato effettivamente prestato;

4) tutti gli altri titoli, documenti e pubblicazioni che i candidati intendano presentare nel proprio interesse.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in 3 copie. Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco in duplice copia, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentate nonché il *curriculum* degli studi compiuti e delle attività scolastiche e culturali svolte.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I titoli di servizio, di studio e di cultura non adeguatamente documentati, non saranno valutati.

Art. 8.

Risulterà vincitore il primo in ordine di graduatoria.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Il vincitore che rinunci o che non raggiunga la sede entro il termine che verrà fissato, all'atto del conferimento della nomina, sarà considerato decaduto da ogni diritto derivante dal concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1978
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 117

LAUREE PRESCRITTE

Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, zooiatria, in medicina veterinaria, in chimica, in ingegneria, in scienze naturali, altre lauree tecniche (*).

(*) Ai fini di ammissione al concorso si considerano lauree tecniche quelle che in base al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972) o ad altre precedenti disposizioni danno diritto a partecipare a concorsi a cattedre il cui insegnamento si svolga almeno in una classe del triennio e comporti, istituzionalmente, prove pratiche o grafiche o di laboratorio (con esclusione dei laboratori che non abbiano stretto carattere tecnico-scientifico, per esempio quello linguistico).

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

ALLEGATO *A*

ARGOMENTI DELLE PROVE DI ESAME

1) PROVA SCRITTA massimo punti 40.

La prova scritta verterà sui problemi attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riferimento all'indirizzo agrario e alle tematiche della meccanizzazione agricola, nonché sugli strumenti atti a realizzare tali finalità.

2) PROVA ORALE - massimo punti 40.

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, in relazione agli studi compiuti e all'attività di insegnamento, sarà chiamato ad esprimere i propri orientamenti sulla gestione di un istituto scolastico con strutture e fini di istruzione (biblioteche, laboratori, sussidi audiovisivi, ecc. in funzione di una comunità educante e autoeducante) in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza ed in riferimento alle nuove funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola quale centro di incontro e di elaborazione di rapporti umani e civili di vario livello o di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

La prova dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con particolare riguardo al settore dell'istruzione tecnica agraria; essa verterà pure sulla struttura e sul ruolo degli organi collegiali scolastici e sullo stato giuridico del personale.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;
2) problemi psico-pedagogici dell'educazione;
3) orientamento scolastico e scelte operative;
4) preparazione alla professione e formazione del cittadino;
5) rapporto tra formazione generale e formazione professionale;
6) rapporto tra programmazione economica e specializzazioni professionali;
7) metodologia e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazioni, tempo pieno, valutazione degli alunni;
8) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;
9) aspetti e problemi dell'educazione permanente;
10) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà dare altresì prova di possedere la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e di conoscere la problematica e le esigenze di ordine organizzativo funzionale e amministrativo di un istituto di istruzione agraria e, in particolare: le norme di protezione antinfortunistica; i criteri di direzione e gestione dell'azienda agraria.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) SERVIZIO massimo punti 14.

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali d'istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a 6 mesi) punti 0,50

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali di istruzione secondaria di 1° grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato in istituti statali d'istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a 6 mesi) punti 1 —

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato in istituti statali d'istruzione secondaria di 1° grado.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate (di durata non inferiore a 6 mesi) punti 0,60

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di 1° grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a 6 mesi.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo; ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto — in tutto o in parte — nella carriera di professore.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA massimo punti 6.

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti 1,60
con voti 110/110	» 1,20
con voti da 90 a 109/110	» 0,80
con voti da 70 a 89/110	» 0,40
per ogni altra laurea	» 0,20

2) diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario per ciascuno punti 0,20

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di 2° grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) punti 0,20

Per la stessa cattedra (tabella classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti d'istruzione secondaria di 1° grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria di 2° grado:

per esami e titoli punti 0,80

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai professori di ruolo in istituti d'istruzione secondaria di 1° grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di 2° grado, per ciascuna punti 1,20

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di 1° grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore punti 0,80

7) Inclusione in terna i vincitori di concorsi a cattedre universitarie punti 0,80

8) Libera docenza punti 0,60

9) Maturità in concorsi universitari punti 0,40

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico pure se di durata non inferiore, nel complesso, a 5 mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*), ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo o di assistente volontario (da valutarsi ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951) per almeno 6 mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80.

12) Per ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a 6 mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile fra i titoli del «servizio» punti 0,20

La valutazione è ridotta alla metà se trattasi di attività didattica all'estero esercitata da professori appartenenti ai ruoli degli istituti secondari di 1° grado.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato):

fino ad un massimo di punti 2 —

DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

Per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni censura	punti 0,80
Per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese	» 2 —
Per ogni mese di sospensione in più	» 0,80
Per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a quindici giorni	» 0,40

(6535)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a novantadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI NAPOLI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a novantadue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

Il 10% di tali posti, pari a nove, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Napoli in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Napoli, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Napoli.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Napoli e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 1° aprile 1978

Il direttore provinciale: DANDOLO

Registrato alla Corte dei conti - Napoli, addì 8 maggio 1978
Registro n. 7 Poste, foglio n. 201

ALLEGATO A

Alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli

. Il sottoscritto (1). . . . . nato a . . . . . . il . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 892/1978 del 1° aprile 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) .;

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data,

Firma

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6418)

Concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PIACENZA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la telecircolare della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni ULA/1300 del 20 febbraio 1975;

Vista la circolare ULA 3413/C/330401 del 1° dicembre 1976 e telecircolare DC/UL/3413/C/44434 del 1° luglio 1977;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparat ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Piacenza in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Piacenza, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Piacenza.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Piacenza e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni ci cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

E' fatto obbligo, agli iscritti nell'elenco dei sostituti, provenienti da altre provincie, di fissare la propria residenza in un comune di loro scelta della provincia di Piacenza, al momento della loro prima utilizzazione per la sostituzione del personale di cui al capo precedente del presente bando.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, addì 6 aprile 1978

Il direttore provinciale: BAZZANO

Registrato alla Corte dei conti - Bologna, addì 19 giugno 1978
Registro n. 3 Poste, foglio n. 260

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . il . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 6 aprile 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6416)

Concorso, per titoli, a quaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MODENA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli:

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quaranta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Modena.

Il 10% di tali posti, pari a quattro è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Modena in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Modena, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Modena.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Modena e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 15 aprile 1978

Il direttore provinciale: SCIASCIA

Registrato alla Corte dei conti - Bologna, addì 19 giugno 1978
Registro n. 3 Poste, foglio n. 314

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena

Il sottoscritto (1). . . . . . . nato a . . . . . . il . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 28 del 15 aprile 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso
di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di
., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6419)

Concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VERCELLI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato A indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto, senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Vercelli in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Vercelli, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Vercelli.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Vercelli e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vercelli, addì 11 maggio 1978

Il direttore provinciale: MANES

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1978
Registro n. 8 Poste, foglio n. 173

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . . residente in . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza dell'11 maggio 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provincale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva

(6429)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati idonei al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Messina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina;

Visti i decreti ministeriali in data 12 marzo 1977 e 24 luglio 1978, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti 113,538	su 150
2. Dibennardo dott. Carmelo	» 95,020	»
3. Rotella dott. Mario	» 81,886	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6347)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 52 in data 5 maggio 1976, modificato con successivo provvedimento n. 64 del 26 agosto 1976, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1975;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 1979 in data 1° settembre 1977 e n. 49 in data 19 gennaio 1978, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in argomento;

Visto il verbale della commissione giudicatrice, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1975:

1. Ciocca Francesco	punti 71,378
2. Passarelli Nazzareno	» 59,505
3. Scapuzzi Giovanni	» 58,830
4. Melini Lucia	» 50,019
5. Biale Alberto	» 49,042
6. Tarantini Giuseppe	» 43,905

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e, per otto giorni consecutivi agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 19 giugno 1978

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 52 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1975 in provincia di Imperia, bandito con decreto n. 52 in data 5 maggio 1976, modificato con successivo decreto n. 64 del 26 agosto 1976;

Viste le domande di partecipazione al concorso dei candidati nelle quali sono state elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ciocca Francesco: Riva Ligure S. Stefano al Mare - Pompejana Terzorio;
2) Passarelli Nazzareno: Dolceacqua Rocchetta Nervina;
3) Scapuzzi Giovanni: Imperia prima condotta;
4) Melini Lucia: Badalucco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorno consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia ed a quello dei comuni interessati.

Genova, addì 19 giugno 1978

L'assessore: DOSIO

(6323)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782290)